



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 523 del 12 novembre 2020.

“Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, recante: “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Azienda per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di soggetti e attività,



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38” ed, in particolare, l'art.14 concernente la “Semplificazione degli adempimenti amministrativi” che al comma 6 prevede, per le istanze presentate per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e relative all'esercizio dell'attività agricola, l'adozione del provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine la domanda si intende accolta, o entro il diverso termine stabilito dalla regolamentazione comunitaria vigente o entro i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008: ‘Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola’;

VISTO l'art.80 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010', concernente il “Fondo di Solidarietà Regionale”, il cui comma 15 prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del richiamato art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, nonché i successivi commi 16, 17, 18 e 19 che prevedono l'individuazione, da parte della Giunta regionale, dei relativi



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti di cui trattasi;

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74: “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, in particolare, all'art. 6, comma 5, è prevista la possibilità per le Regioni di incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi ed attività;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.355 del 6 dicembre 2011: “Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e dei relativi adempimenti istruttori”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 27 luglio 2012: “Nuove disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 bis del decreto legislativo 15 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) – Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.171 del 3 luglio 2015: “Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80, commi 15, 16, 17, 18 e 19 - Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e dei relativi adempimenti



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

istruttori. Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 6 dicembre 2011”;

VISTA la nota prot. n. 4740/Gab. del 12 novembre 2020, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, la nota del Dipartimento regionale dell'agricoltura prot. n. 57574 del 12 novembre 2020, unitamente all'acclusa documentazione, concernente l'individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dei citati commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 80 della legge regionale n. 11/2010;

CONSIDERATO che dagli atti acclusi alla menzionata nota prot. n. 57574/2020 il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura rappresenta che: è essenziale perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate o partecipate della Regione, afferenti all'esercizio dell'attività agricola; i predetti obiettivi possono essere congruamente perseguiti attuando nel territorio regionale il principio di sussidiarietà orizzontale espressamente riconosciuto dall'articolo 118 della Costituzione;

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente generale nella richiamata nota prot. n. 57574/2020, valutata l'idoneità dei Centri di Assistenza Agricola, in possesso del riconoscimento di cui all'art. 9 del citato D.M. 27 marzo 2008 e dei requisiti di cui all'allegato B, accluso alla suddetta nota, ad assumere compiti di istruttoria dei procedimenti amministrativi afferenti all'esercizio



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'attività agricola di cui all'allegato A, anch'esso accluso alla medesima nota, propone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 99/2004 e dell'art. 80, commi da 15 a 19 della citata legge regionale n. 11/2010, l'emanazione di una nuova deliberazione della Giunta regionale, attuativa del suddetto art. 80, commi da 15 a 19 della più volte citata legge regionale n. 11/2010, revocando, al contempo, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 355/2011, facendo presente che la legittimità dello svolgimento delle attività istruttorie, corrispondenti all'azione di verifica della completezza documentale, da parte dei CAA, deve essere adeguatamente verificata dalla Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, nonché dei poteri di controllo e vigilanza anche a norma dell'art. 1 del D.M. del 27 marzo 2008 specificando, altresì, che fermo restando le responsabilità amministrative, civili e penali, la disciplina delle conseguenze correlate a eventuali inadempienze/irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte dei CAA e le modalità di trasmissione delle istanze saranno definite con successivo provvedimento del Dipartimento regionale dell'agricoltura;

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente generale precisa: che le attività istruttorie svolte dai CAA non ricomprendono quelle riservate ai soggetti abilitati ed iscritti ad albi o elenchi professionali, in relazione alle quali, le imprese agricole conferiranno ai medesimi soggetti un mandato per prestazione professionale ai sensi dell'articolo 2229 e ss. del Codice civile e che i CAA, interessati a svolgere l'attività in argomento, presentino comunicazione di inizio attività alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18 bis della legge n. 241/1990 ed, infine, che il Dipartimento regionale dell'agricoltura venga autorizzato a sottoscrivere



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

apposita convenzione con i Centri di Assistenza Agricola per lo svolgimento delle attività delegate;

RITENUTO di condividere la superiore proposta e di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.355/2011 e la successiva deliberazione di modifica n. 171/2015;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo:

- di condividere nei termini e con le modalità in premessa specificati la proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea di cui alla nota prot. n. 4740/Gab. del 12 novembre 2020, nonché all'acclusa documentazione trasmessa dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura di cui alla nota prot. n. 57574 del 12 novembre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione;

- di revocare la deliberazione della Giunta regionale n.355 del 6 dicembre 2011 e la successiva deliberazione di modifica n. 171 del 3 luglio 2015;

- di approvare l'allegato A recante i procedimenti amministrativi, già di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti o società vigilate o partecipate della Regione, la cui istruttoria documentale, ai sensi dell'art. 80, commi da 15 a 19, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, può essere effettuata dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), in possesso di riconoscimento di cui all'art. 9 del DM 27 marzo 2008 e dei requisiti di cui all'allegato B, a tal fine incaricati sulla base di specifico mandato dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 1703 e ss. del Codice civile, nei termini e con le



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

modalità indicati dalla predetta legge regionale n. 11/2010 e dal contenuto della presente deliberazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti in albi o elenchi, comunque denominati, detenuti da ordini o collegi professionali, procedendo, periodicamente, alla revisione dell'elenco di procedimenti recati dallo stesso allegato A;

- di approvare l'allegato B recante i requisiti che i CAA, già riconosciuti ai sensi del DM 27 marzo 2008, devono possedere al fine di svolgere le funzioni istruttorie di cui all'art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010;

- di prendere atto che il Dipartimento regionale dell'agricoltura sia autorizzato a sottoscrivere apposita convenzione con i Centri di Assistenza Agricola per lo svolgimento delle attività delegate.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI


JT

REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
VIALE REGIONE SICILIANA, 2771 - 90145 PALERMO
TEL. 091/7076324 - FAX 091/7076093
L'ASSESSORE

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827



Prot. n. 4760/16 del 12 NOV. 2020




All'Ufficio della Segreteria di Giunta

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

OGGETTO: Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, art. 80 – Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

Si trasmette, per l'approvazione della Giunta di Governo, la nota del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura prot. n. 57574 del 12/11/2020 di pari oggetto, unitamente alla relativa relazione ed allegati, e si chiede l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di Giunta.



12/11/2020 ST. 3

A

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot. 57574

Palermo 12 Novembre 2020

ASSESSORE

Sede

Oggetto: Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, articolo 80 – Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

In relazione all'oggetto si trasmette la proposta per l'approvazione della Giunta Regionale.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Firma Autograf:
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 239/1993

Allegato A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ISTRUITI DAL CAA

1. Il CAA, in possesso di caselle di posta elettronica certificata, svolge tutte le attività relative alla c.d. "comunicazione unica per la nascita dell'impresa" ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legge n. 7 del 2007 convertito nella Legge n. 40 del 2007 e della relativa normativa attuativa.

2. Il CAA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, commi 15-19 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, svolge le attività istruttorie finalizzate all'emanazione dei provvedimenti amministrativi sotto indicati, previo specifico mandato conferito dall'impresa utente.

Decorsi i termini ivi indicati per i singoli procedimenti, ove l'Amministrazione tempo per tempo competente non emani provvedimento formale, l'istanza istruita dal CAA si intende accolta.

3. Le Amministrazioni tempo per tempo competenti inviano i provvedimenti emanati al CAA che ha inoltrato le relative istanze. Il Centro di assistenza, in esecuzione del mandato conferito dall'utente, trasmette all'interessato il provvedimento per la cui istruttoria ha ricevuto incarico.

4. Le istanze istruite ed inoltrate dal CAA devono essere conformi alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. In ogni caso l'inosservanza della predetta normativa comporta una mera irregolarità dell'istanza sanabile entro il termine comunicato al CAA dall'Amministrazione.

1. Concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole

Principale normativa di riferimento

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454; D.M. 26 febbraio 2002; DDG 28 maggio 2010; L.R. 5 aprile 2011, n. 5

Amministrazione competente

Assessorato regionale dell'Agricoltura.

Adempimenti istruttori del CAA

- Assistenza alla compilazione della modulistica predisposta dalla Amministrazione competente;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Verifica della completezza della documentazione allegata alla richiesta;
- Verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati rispetto ai requisiti richiesti;
- Aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale validato;

Forme di emanazione del provvedimento finale

Ai CAA in convenzione è affidata l'istruttoria e la diretta e immediata disposizione per l'ottenimento del carburante agricolo.

L'ASSESSORE
Edgardo RANIERA

2. Certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Principale normativa di riferimento

D.Lgs. 99/2004,

D.Lgs. 101/2005

Circolare Assessore regionale dell'Agricoltura n. 047470 del 24-5-2006 e s.m.i.

Amministrazione competente

Comuni/Assessorato Agricoltura

Adempimenti istruttori del CAA

- Assistenza alla compilazione della modulistica predisposta dalla amministrazione competente;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Verifica fascicolo aziendale su SIAN per quanto riguarda:

- titolo conduzione terreni
- piano colturale annualità in corso
- consistenza allevamenti se presenti
- creazione scheda di validazione aggiornata
- attività connesse
- Verifica della completezza degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica;
- Verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati rispetto ai requisiti richiesti;
- Rilascio del certificato provvisorio/definitivo

Termine di emanazione del provvedimento finale

Entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA in assenza di un provvedimento contrario da parte dell'amministrazione.

3. Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e fattoria didattica. Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

Principale normativa di riferimento

Legge n. 26-2-2010, n. 3 e s.m.i., in materia di agriturismo
 D.P.G. n. 4129 del 29-6-2015 in materia di fattorie didattiche

Amministrazione competente

Assessorato regionale dell'Agricoltura

L'ASSESSORE
Egidio BANDIERA

Adempimenti istruttori del CAA

- Assistenza alla compilazione della modulistica predisposta dalla amministrazione competente per il rilascio del nulla osta e per il rilascio dell'accredittamento sia per le imprese agrituristiche sia per le fattorie didattiche;
- Allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Verifica della completezza della documentazione allegata alla richiesta;
- Verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati rispetto ai requisiti richiesti;
- Aggiornamento e rilascio del fascicolo aziendale validato;
- Assistenza nella predisposizione e verifica della documentazione a corredo della segnalazione di inizio attività da presentare al Comune competente.

Termine di emanazione del provvedimento finale

Entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA, viene rilasciato il nulla osta; decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

Allegato B

REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO DEI CAA

I Centri di assistenza, per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui alla presente Deliberazione devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Autorizzazione/riconoscimento regionale di cui all'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 (G.U. 7 maggio 2008, Serie Generale, n. 106).
- Conformità alle previsioni di cui al citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 (G.U. 7 maggio 2008, Serie Generale, n. 106). Tale conformità deve essere rilevata anche per le società delle quali i CAA possono avvalersi in base alla normativa vigente;
- Presenza presso ogni sede del CAA ove viene svolta l'attività oggetto della presente deliberazione di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza in conformità ai criteri previsti dal D.M. 27 marzo 2008;
- Garanzia della protocollazione, secondo le procedure di gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni relative alle procedure gestite dai CAA;

L'ASSESSORE
Edgardo BANDIERA

